

S P E C I A L E

CETA



UN TRATTATO VELENOSO
PER I CITTADINI EUROPEI

A cura di Dario Tamburrano e Tiziana Beghin
Membri del gruppo EFDD - Delegazione Movimento 5 Stelle

Aggiornato al novembre 2018

A large, detailed wooden sculpture of a Trojan horse, constructed from many planks of wood. The horse's head is turned slightly to the left, and its body is composed of numerous horizontal and vertical wooden beams. The sculpture is set against a clear, bright blue sky. The text 'IL CAVALLO DI TROIA DEGLI OGM' is overlaid on the left side of the image in a bold, white, sans-serif font.

**IL CAVALLO
DI TROIA
DEGLI OGM**

| | |
|-----------|--|
| 4 | Che cos'è il CETA? |
| 6 | Una riforma istituzionale nascosta |
| 8 | I due siluri della cooperazione normativa |
| 11 | Il tribunale speciale: la legge non è uguale per tutti |
| 14 | Gli obblighi dei governi rispetto alle attività economiche |
| 15 | Le liberalizzazioni crescenti nei servizi pubblici |
| 17 | Un disastro per agricoltura e sicurezza alimentare UE |
| 22 | Il silenzio su ambiente e lavoro |
| 25 | Un trattato in grado di modificare se stesso |
| 27 | L'allarme degli studi d'impatto |
| 30 | L'escamotage dell'applicazione provvisoria |
| 33 | La strada per la ratifica |
| 34 | Il ruolo del Parlamento europeo |

Che cos'è il **CETA**

Il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) è un trattato fra UE e Canada. Dal 21 settembre 2017 è applicato quasi per intero a titolo provvisorio e a tempo indeterminato, aggirando così la prevedibile opposizione dei parlamenti di vari Stati UE alla ratifica.

Formalmente, il CETA è un trattato di libero scambio. Dal punto di vista sostanziale si tratta di una riforma istituzionale nascosta perché subordina la possibilità dell'UE e degli Stati di prendere decisioni nel pubblico interesse al fatto che queste decisioni non comportino la creazione di barriere commerciali con il Canada.

I negoziati per il CETA sono durati dal 2009 al 2014 e sono stati condotti dalla Commissione europea. I membri del Parlamento europeo ed i cittadini non hanno ricevuto informazioni sul loro andamento. È stato reso pubblico solo il testo sul quale Canada e Commissione europea avevano trovato l'accordo.



I negoziati che hanno portato al CETA sono durati cinque anni, dal 2009 al 2014; per tutto questo tempo i membri del Parlamento europeo ed i cittadini non hanno mai ricevuto informazioni sull'andamento delle trattative. È stato reso pubblico soltanto il testo completo sul quale Canada e Commissione europea avevano già raggiunto l'accordo

Una riforma istituzionale nascosta

Il trattato di libero scambio CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) fra UE e Canada, applicato quasi per intero dal 21 settembre 2017, contiene clausole che subordinano le azioni dei governi e degli Stati UE al fatto che queste azioni non danneggino gli scambi con il Canada.

- le categorie dei prodotti soggetti a diritti di proprietà intellettuale
- la definizione del trattamento "giusto ed equo" in assenza del quale gli investitori possono citare in giudizio lo Stato per danni.

In particolare il trattato:

- istituisce una cooperazione normativa fra UE e Canada ed incarica organismi bilaterali dell'esame preventivo delle nuove norme affinché esse non creino barriere agli scambi commerciali
- fissa ampi spazi per l'intervento dei privati nei servizi ed impegna gli Stati a non ridurli
- detta i criteri per il rilascio di permessi e licenze connesse con le attività economiche
- lascia in bianco il paragrafo relativo alle caratteristiche che gli alimenti canadesi devono possedere per essere venduti nell'UE. Queste caratteristiche verranno definite dai burocrati del Ceta Joint Committee. È una delle vie attraverso le quali OGM e carne agli ormoni prodotti in Canada potrebbero arrivare in qualsiasi momento nell'UE
- lancia un siluro al principio di precauzione incardinato nei trattati europei che ora evita, fra l'altro, la massiccia importazione nell'UE di cibi OGM, ed inserisce un cavallo di Troia nelle norme UE relative alla sicurezza alimentare.

Il CETA ha un pesante impatto sull'agricoltura UE. Inoltre è un trattato in grado di modificare se stesso attraverso il CETA Joint Committee, un organismo bilaterale non soggetto a controllo democratico, incaricato di emendare gli importantissimi allegati del trattato e di rivedere ed aggiornare varie parti del trattato, fra cui:

Secondo la Commissione europea, il CETA porta benefici alla gente e al mondo degli affari perché fa aumentare gli scambi commerciali fra UE e Canada e, con questo, contribuisce a generare crescita economica ed occupazione. Tuttavia gli studi di impatto del CETA che la stessa Commissione europea ha richiesto e finanziato prospettano un aumento del PIL europeo compreso fra lo 0,03% e lo 0,08% complessivo nell'arco di sette anni: nel migliore dei casi, lo 0,012% all'anno. Un aumento così esiguo può essere assorbito e cancellato dal margine di errore che è naturale in qualsiasi proiezione economica. Inoltre, sempre secondo gli studi di impatto della Commissione europea, questo piccolo aumento del PIL sarà accompagnato da effetti collaterali indesiderabili: fra l'altro, nell'UE 167.000 persone dovranno cercarsi un nuovo lavoro.

Uno studio di impatto indipendente tratteggia esiti funesti del CETA sull'UE, particolarmente acuti in Italia e in

Il CETA è anche un trattato in grado di modificare se stesso attraverso il CETA Joint Committee, un organismo bilaterale non soggetto a controllo democratico incaricato di rivedere ed aggiornare varie parti del trattato stesso

Francia: compressione salariale, diminuzione delle entrate pubbliche, perdita di posti di lavoro, diminuzione del PIL.

Dal punto di vista del libero scambio vero e proprio, il CETA:

- elimina la quasi totalità dei dazi doganali sui beni scambiati fra Canada ed UE. Questi dazi già prima dell'applicazione del trattato erano molto bassi: in media il 3,5% per le esportazioni UE verso il Canada e il 2,2% per le esportazioni canadesi verso l'Unione Europea
- elimina gran parte delle "barriere non doganali": sono le norme, i regolamenti di conformità, gli standard e simili che dettano le caratteristiche dei prodotti. Molti di essi sono state istituiti per proteggere salute ed

ambiente. Standard diversi possono impedire che una medesima merce sia venduta sia in Canada sia nell'UE

- consente alle aziende canadesi di partecipare agli appalti pubblici dell'UE, e viceversa
- apre agli investitori canadesi i mercati UE di servizi finanziari, trasporti, servizi, energia, e viceversa

La Commissione europea ama dipingere il CETA come un accordo in grado di governare la globalizzazione grazie alle sue efficaci regole ("strong rules") per il rispetto dell'ambiente e per la protezione dei lavoratori. In realtà i capitoli del CETA sull'ambiente e sul lavoro contengono dichiarazioni prive di effetti pratici.



I due siluri della cooperazione normativa

I CETA, attraverso l'articolo 21, istituisce una cooperazione normativa fra Canada ed UE per prevenire ed eliminare le "barriere non necessarie" agli scambi bilaterali. Questa cooperazione normativa modifica il processo decisionale dell'UE e contiene due potenti siluri diretti contro i criteri che finora hanno ispirato le norme UE, e conseguentemente quelle degli Stati membri.

Il primo siluro riguarda i prodotti agricoli biotecnologici, cioè gli OGM, il cui processo di approvazione non sarà più fondato sul principio di precauzione incardinato nei trattati europei ma "sulla scienza": quella stessa "scienza" che in Canada considera gli OGM equivalenti ai loro omologhi convenzionali. Il secondo siluro mira ad istituire un comune approccio legislativo "neutrale dal punto di vista tecnologico". Significa che i legislatori dovranno trattare tutte le tecnologie nello stesso modo, a prescindere dal loro impatto sociale ed ambientale.

L'eliminazione e la prevenzione delle "barriere non necessarie" attraverso la cooperazione legislativa sono preliminari all'iter di approvazione delle leggi, sono affidate ad un organismo burocratico e non sono soggette ad alcun controllo democratico.

Il primo siluro riguarda i prodotti agricoli biotecnologici, cioè gli OGM, il secondo mira ad istituire un comune approccio legislativo "neutrale dal punto di vista tecnologico". Significa che i legislatori dovranno trattare tutte le tecnologie nello stesso modo

Come avviene

Le "barriere non necessarie" che la cooperazione normativa fra Canada ed UE è incaricata di prevenire ed abbattere sono quelle che impediscono la commercializzazione di un prodotto UE in Canada o, simmetricamente, di un prodotto canadese nell'UE. Queste barriere sono legate alle norme di legge che dettano le caratteristiche dei prodotti e che sono state spesso istituite per proteggere la salute e l'ambiente.

Alla cooperazione normativa partecipano solo il Canada e l'UE: gli Stati membri non hanno né voce né ruolo, anche se saranno poi chiamati a recepire le norme UE nate da una concertazione col Canada.

La cooperazione normativa è volontaria (articolo 21.2.6 del CETA) ma UE e Canada ne riconoscono l'importanza (articolo 21.2.3) e devono essere pronti a produrre giustificazioni scritte se la rifiutano (articolo 21.2.6). Secondo un parere legale richiesto dalla Camera del lavoro di Vienna, il rifiuto alla cooperazione normativa può innescare il meccanismo di risoluzione delle controversie fra Stato e Stato contemplato dal CETA. Questo meccanismo, a sua volta, offre la possibilità di sanzioni o di compensazioni commerciali.

Il CETA contiene poche prescrizioni esplicite relative alla cooperazione normativa. Elenca piuttosto le modalità attraverso le quali essa può verificarsi: fra l'altro, su richiesta del partner commerciale, UE e Canada possono scambiarsi i testi delle norme in attesa di adozione e prendere in considerazione le reciproche proposte di correzione; inoltre possono inviare al partner commerciale - non c'è nemmeno bisogno di una sua richiesta - le bozze di proposte legislative relative a norme sanitarie e fitosanitarie.

Le bozze sono riferite ai primissimi stadi della stesura: in questo caso, è contemplato che la cooperazione normativa avvenga già durante la redazione delle norme.

Chi se ne occupa. Il Regulatory Cooperation Forum

Il CETA istituisce un Regulatory Cooperation Forum (Forum di Cooperazione Normativa) come sede principale in cui esplicitare il processo di cooperazione. È co-presieduto da due alti funzionari, uno proveniente dalla Commissione europea e l'altro dal Governo canadese, ed è formato da rappresentanti dell'Unione Europea e Canada. Il forum stesso è incaricato di darsi le regole per il suo funzionamento ed suo operato.

Il Forum non è sottoposto ad alcun controllo democratico ed è esposto invece alle influenze delle lobby, dal momento che i rappresentanti di Canada ed UE possono invitare alle riunioni, di comune accordo, "altre parti interessate" (articolo 21.6.3). Oltre al Forum, il CETA istituisce una pletera di organismi bilaterali specializzati in particolari settori della cooperazione normativa. Al loro lavoro sovrintende il CETA Joint Committee, la commissione bilaterale incaricata di dare attuazione al trattato.

Primo siluro: l'approccio "scientifico" agli OGM

Attraverso il CETA, UE e Canada (articolo 25 del trattato, dedicato a dialoghi bilaterali e cooperazione) concordano di "facilitare la cooperazione" su temi di comune interesse, compresi biotecnologie ed accesso al mercato dei prodotti agricoli biotecnologici, ossia gli OGM (articolo 25.2).

Un processo di approvazione dei prodotti biotecnologici efficiente e "basato sulla scienza" figura fra gli obiettivi condivisi cui le parti danno risalto (articolo 25.2) insieme alla cooperazione normativa per minimizzare gli effetti negativi sul commercio delle pratiche normative.

Attraverso il CETA, dunque, l'UE si pone invece l'obiettivo di normare l'approvazione degli OGM "in base alla scienza".

Proprio "in base alla scienza" il Canada ritiene che i "nuovi alimenti" (OGM compresi) siano sicuri come i loro omologhi convenzionali. Di conseguenza in Canada la presenza di OGM non viene obbligatoriamente indicata sulle etichette dei cibi e le procedure di approvazione sono molto più snelle e rapide di quelle europee.

Il dialogo fra UE e Canada istituito dal CETA su OGM e prodotti agricoli biotecnologici copre ogni tema ritenuto rilevante dalle due parti, compresi l'iter per l'approvazione degli OGM, le prospettive commerciali ed economiche delle future approvazioni, i provvedimenti legati alle biotecnologie che possono avere influenza sul commercio bilaterale, l'impatto sul commercio dell'approvazione non contemporanea di prodotti biotecnologici, ogni nuova normativa nel campo biotecnologico.

Il CETA Joint Committee ha facoltà di ampliare ulteriormente le aree della cooperazione in materia di biotecnologie (articolo 25.1).

Secondo il Canadian Centre for Policies Alternatives, la cooperazione normativa sugli OGM crea nuovi canali attraverso i quali l'agroindustria può esercitare pressioni per indebolire le norme UE sulla sicurezza alimentare.

A proposito di OGM, le aziende produttrici delle sementi possono considerare ingiusta e discriminatoria nei loro confronti la possibilità, ora offerta dall'UE agli Stati membri, di dire no alla coltivazione sul proprio territorio nazionale degli OGM autorizzati dall'UE, e potranno quindi appellarsi alla clausola ISDS-ICS contro i divieti nazionali.

Come sottolinea il canadese Policy Alternatives, un attacco al principio europeo di precauzione è ravvisabile anche nell'articolo 21.4.n, che elenca le modalità attraverso le quali la cooperazione normativa può esplicarsi: vi compaiono le attività preliminari comuni di ricerca, anche al fine di stabilire ove appropriato "una comune base scientifica". È un altro riferimento all'approccio normativo "basato sulla scienza" praticato in Canada e negli USA.

Si tratta, in questo caso, di un richiamo generale al principio in base al quale chi si oppone all'autorizzazione a commercializzare un dato prodotto ha anche l'onere di provare che quel prodotto è dannoso.

Nell'UE, dove l'approccio normativo è basato sul principio di precauzione, il produttore intenzionato ad ottenere l'autorizzazione a commercializzare un dato prodotto deve preliminarmente dimostrarne la sicurezza.

Secondo siluro: l'approccio "tecnologicamente neutro" all'industria

Uno degli scopi della cooperazione normativa fra UE e Canada, recita il CETA (articolo 21.3.d), è contribuire al miglioramento della competitività industriale ricercando un comune approccio normativo "neutrale dal punto di vista tecnologico".

La neutralità tecnologica è un principio caro alle dottrine economiche liberiste: stabilisce che i legislatori non devono individuare tecnologie vincenti o perdenti e non devono favorire o penalizzare i prodotti a causa della tecnologia su cui sono basati.

Il principio fu utilizzato per la prima volta alla fine degli Anni 90 in ambito OMC (Organizzazione Mondiale per il Commercio) per l'accordo sulle telecomunicazioni, campo in cui continua ad essere principalmente utilizzato.

Estendere il principio a tutte le attività industriali - come fa il CETA - significa impegnare i legislatori a non privilegiare nessuna delle procedure con le quali nasce un prodotto: una centrale a carbone per la produzione di energia elettrica deve essere trattata nello stesso modo di una centrale fotovoltaica e deve godere dei medesimi diritti ed incentivi.

Finora l'UE non ha applicato il principio della neutralità tecnologica, come dimostrano ad esempio le sue politiche per contenere le emissioni di gas serra. Ora l'UE devia da questa strada non per effetto di un processo decisionale democratico, ma attraverso la firma di un trattato commerciale.

La neutralità tecnologica scelta dal CETA per l'approccio normativo a tutte le attività industriali ricade anche su settori come salute, ambiente, protezione dei consumatori, nei quali l'UE ha finora praticato un approccio legislativo basato sul principio di precauzione.



Il tribunale speciale

La legge non è uguale per tutti

I CETA contiene la clausola ICS (Investors Court System) che consente agli investitori canadesi nell'UE - e agli investitori UE in Canada - di citare in giudizio lo Stato davanti ad un tribunale speciale con lo scopo di ottenere il risarcimento dei danni dovuti ad una normativa che lede i loro interessi e i loro diritti.

La Vallonia ed altri enti locali del Belgio hanno fatto sì che la clausola ICS, sebbene presente, di fatto non possa venire applicata in tutta l'UE fino alla ratifica completa del trattato, che avverrà solo in un imprecisabile futuro.

L'ICS si discosta solo in alcuni dettagli dalla versione consueta della clausola, nota come ISDS (Investor State Dispute Settlement). Il CETA non precisa la scadenza entro la quale il CETA Joint Committee dovrà dare attuazione pratica a numerosi di questi dettagli.

Attraverso il meccanismo ISDS, presente in vari trattati commerciali, le società private sono riuscite ad ottenere risarcimenti enormi in seguito a provvedimenti pubblici relativi soprattutto a protezione della salute e dell'ambiente.

Nè la clausola ISDS nè la clausola ICS impediscono alle autorità di adottare qualsivoglia provvedimento nell'interesse pubblico. Tuttavia le misure di pubblico interesse possono essere spesso tali da danneggiare gli interessi degli investitori stranieri e da far scattare la richiesta dei danni. Il solo rischio di dover pagare colossali risarcimenti è in grado di frenare ed annacquare le politiche pubbliche.

ISDS, la madre dell'ICS

Nella generalità dei casi, la clausola ISDS consente agli investitori di citare in giudizio uno Stato e di chiedere un risarcimento in caso di:

- trattamento iniquo, discriminatorio
- esproprio indiretto
- esproprio diretto (nazionalizzazione)

I primi due concetti hanno contorni indefiniti, sfumati e suscettibili di interpretazioni tali da includere qualsiasi provvedimento pubblico in grado di danneggiare gli interessi

di un investitore. Spesso la clausola ISDS consente di ottenere un risarcimento anche nel caso che un provvedimento pubblico faccia sfumare le "legittime aspettative" legate ai futuri guadagni.

Le cause relative alla clausola ISDS vengono giudicate da arbitri che fanno capo ad un'istituzione internazionale. Il più delle volte è l'International Centre for Settlement of Investment Disputes, istituito dalla Banca Mondiale proprio per dirimere le controversie sotto la clausola ISDS.

Di regola, gli arbitri sono tre (ciascuna parte in causa ne sceglie uno; il terzo viene nominato di comune accordo); il pubblico non ha accesso alle udienze nè agli atti processuali; l'esito della causa è noto, ma talvolta non è nota l'entità delle compensazioni; la richiesta di danni attraverso la clausola ISDS non impedisce agli investitori di intentare una causa parallela presso i tribunali nazionali.

Gli arbitri decidono senza tener conto della legislazione nazionale: tengono conto solo del testo del trattato internazionale in cui è inserita la clausola ISDS, che diventa così una legge al di sopra della legge.

Si scrive ICS, si legge ISDS

Nel 2014, UE e Canada hanno ritenuto concluso il negoziato per il CETA ed hanno reso pubblico un testo che conteneva la classica clausola ISDS. In seguito alle polemiche, la Commissione europea ha riaperto le trattative con il Canada ed ha ottenuto che la clausola ISDS fosse sostituita con la clausola ICS.

La clausola ICS lascia intatta la sostanza della clausola ISDS: la possibilità per gli investitori canadesi nell'UE (e per gli investitori UE in Canada) di citare in giudizio lo Stato in caso di trattamento discriminatorio, ingiusto, iniquo; in caso di esproprio diretto e in caso di esproprio indiretto. La causa verrà decisa da tre arbitri tenendo conto esclusivamente di quanto è scritto nel CETA, e non delle leggi nazionali.

Il trattamento "giusto ed equo"

Nonostante lo sforzo di dare nel CETA la definizione del concetto di "giusto ed equo" trattamento, esso resta privo di confini chiari, anche perché viene espressamente riconosciuto che il "giusto ed equo" trattamento può venire meno quando lo Stato "frustra" le "legittime aspettative" di guadagno che un investitore si è creato in seguito a "specifiche descrizioni" (non necessariamente scritte) da parte dello Stato stesso (articolo 8.10.4). Oltretutto (articolo 8.10.3) il Ceta Joint Committee ha la possibilità di modificare la definizione di trattamento "giusto ed equo".

L'esproprio diretto e indiretto

L'ICS prevede (articolo 8.12 ed allegato 8-A) che vengano risarciti l'esproprio diretto e l'esproprio indiretto. L'esproprio diretto equivale alla nazionalizzazione. Dev'essere compensato con il prezzo di mercato che l'investimento aveva prima che la nazionalizzazione diventasse nota (articolo 8.12.2).

Nello stesso modo va compensato l'esproprio indiretto, che si verifica (allegato 8-A, articolo 1.b) quando un provvedimento dell'autorità pubblica priva sostanzialmente un investitore dei fondamentali attributi di proprietà pur senza un formale passaggio di proprietà. In pratica, l'esproprio indiretto riguarda i provvedimenti che limitano i guadagni.

L'esistenza di un esproprio indiretto va valutata caso per caso, tenendo conto "fra l'altro" (e quindi non esclusivamente) dell'impatto economico dei provvedimenti pubblici, della durata di questi provvedimenti, del loro oggetto, del loro scopo e del loro carattere. Una definizione di cui è veramente difficile precisare i limiti, tanto più che il "fra l'altro" lascia spazio ad ulteriori, eventuali criteri.

I provvedimenti presi nel pubblico interesse danno luogo ad esproprio indiretto solo quando sono discriminatori o "manifestamente eccessivi" rispetto all'obiettivo.

Cosa è - e cosa non è - "manifestamente eccessivo"? Come il "giusto ed equo" trattamento, anche l'esproprio indiretto non ha confini precisi e spalanca indefiniti orizzonti davanti alla conquista dei risarcimenti.

L'esiguo diritto a legiferare

In base all'ICS, gli Stati (articolo 8.9) "riaffermano" il diritto a legiferare per raggiungere legittimi obiettivi politici.

L'analisi legale del CETA effettuata da alcune organizzazioni non governative stabilisce che si tratta di una formula meramente dichiarativa e non giuridicamente vincolante; essa costituisce solo una linea guida - non un principio inderogabile - per le decisioni degli arbitri.

Risarcimento danni, il passato e il futuro

La definizione che il CETA dà degli investimenti (articolo 8.1) è tale che, se la clausola ICS verrà applicata, essa potrà essere usata dagli investitori canadesi nell'UE - e gli investitori UE in Canada - anche in relazione ad investimenti che già esistevano al momento dell'entrata in vigore del trattato.

Poiché gli Stati UE (articolo 8.4) non possono limitare l'accesso al mercato agli investitori canadesi (e il Canada non può limitare l'accesso al mercato agli investitori UE), all'entrata in vigore della clausola ICS gli investitori canadesi potranno chiedere un risarcimento danni per le norme in quel momento già esistenti e tali da limitare il numero di imprese attive in un dato settore economico o le loro attività.

Se il CETA verrà ratificato, se la clausola ICS entrerà in vigore e se poi l'UE o il Canada si ritireranno dal trattato, la clausola ICS (articolo 30.9.2) continuerà a proteggere per i successivi vent'anni gli investimenti effettuati durante il periodo di validità del trattato.

Se la clausola ICS entrerà in vigore durante l'applicazione provvisoria del CETA (un'ipotesi che pare estremamente improbabile) e se poi il CETA decadrà perché non sarà possibile completare la ratifica, la clausola ICS rimarrà in vigore per i successivi tre anni (articolo 30.8).

Differenze fra ICS e ISDS

Se la classica clausola ISDS lascia alle due parti in causa la scelta degli arbitri, l'ICS prevede che le controversie vengano decise da tre arbitri estratti a sorte all'interno di un gruppo di 15 di cui cinque canadesi, cinque dell'UE e cinque di altri Paesi scelti congiuntamente da UE e Canada. Il curriculum degli arbitri deve essere pubblico; pubblici - in linea generale - anche il procedimento ed il verdetto. I giudici scelti per dirimere una controversia ICS sollevata

da un investitore non possono essere stati in precedenza avvocati del medesimo investitore. Non viene loro impedito, tuttavia, di avere altri incarichi retribuiti. È contemplato un processo d'appello.

L'ICS vieta che il risarcimento danni sia così alto da risultare punitivo e vieta agli investitori di presentare ricorsi infondati e inconsistenti: si tratta di aggettivi dei quali è veramente arduo individuare i confini. Vieta di presentare più ricorsi sulla stessa questione e vieta di rivolgersi contemporaneamente sia ai tribunali nazionali sia al meccanismo ICS. Però gli investitori non hanno alcun obbligo di rivolgersi ai tribunali nazionali: possono semplicemente scegliere la strada ritenuta più conveniente.

Nessuna scadenza tassativa per attuare varie "novità" che distinguono ICS da ISDS

Il CETA Joint Committee è incaricato di istituire il collegio di 15 arbitri (articolo 8.27.2), istituire il tribunale d'appello (articolo 8.28) e normarne il funzionamento (articolo 8.28.7).

Tuttavia non sono previste scadenze tassative per questi compiti. Qualora il CETA Joint Committee tardi a nominare il collegio arbitrale, 90 giorni dopo l'avvio di una causa uno dei due contendenti (lo Stato o l'investitore) può chiedere che gli arbitri vengano scelti dall'International Centre for Settlement of Investment Disputes (articolo 8.27.17) della Banca Mondiale. Inoltre l'ICS prevede che l'esito di una causa venga reso noto, ma non esplicita la scadenza entro la quale ciò deve avvenire.

La legge non è uguale per tutti

La clausola ICS (come peraltro la clausola ISDS) accorda a un investitore canadese in uno Stato UE maggiori diritti rispetto ad un investitore che ha sede nel territorio nazionale o in un Paese terzo. Solo l'investitore canadese, infatti, può chiedere i danni allo Stato qualora ritenga di non aver ricevuto un trattamento giusto ed equo o qualora ritenga di essere stato colpito da esproprio indiretto.

Storicamente, alcuni tribunali arbitrali hanno interpretato in senso ampio il concetto di "giusto ed equo". Il trattamento dovuto agli investitori è stato inteso come il diritto "a un ambiente legislativo prevedibile", e dunque gli arbitri hanno spesso attribuito indennizzi in caso di introduzione di nuove leggi.

Quanto all' "esproprio indiretto", una perdita economica è stata paragonata a un parziale esproprio subito dall'impresa, e dunque sono stati attribuiti indennizzi in seguito a cambiamenti normativi che hanno comparato maggiori spese per gli investitori.

Attraverso il meccanismo ISDS, presenti in vari trattati commerciali, le società private sono riuscite ad ottenere risarcimenti enormi in seguito a provvedimenti pubblici relativi soprattutto a protezione della salute e dell'ambiente





Gli obblighi dei governi rispetto alle attività economiche

Un intero articolo del CETA - il numero 12 - è dedicato alla normativa nazionale e descrive i criteri cui deve obbedire la regolamentazione in vigore o adottata in futuro a proposito di procedure e requisiti per ottenere autorizzazioni e idoneità relative allo svolgimento delle attività economiche. Lo scopo - in linea generale - è far sì che gli investitori canadesi nell'UE (e gli investitori UE in Canada) possano accedere al mercato in tutti i campi delle attività economiche: significa che non si possono, ad esempio, stabilire quote relative al numero degli operatori né pretendere che essi applichino determinati standard sociali ed ambientali e neppure richiedere che essi abbiano una specifica forma giuridica, tipo quella di organizzazioni non a scopo di lucro.

Sono esclusi dall'applicazione di queste regole solo i servizi che l'UE o uno Stato membro ha esplicitamente esentato dalla liberalizzazione (elencati nell'allegato I) o su cui si è riservato il diritto di imporre misure più restrittive rispetto a quanto previsto dal CETA. Questi ultimi sono elencati nell'allegato II.

I criteri fumosi dell'ingarbugliato insieme di esenzioni dal principio del libero accesso al mercato

Nell'insieme ingarbugliato delle esenzioni dal principio di libero accesso al mercato nessuno ha inserito, ad esempio, la vendita delle armi da fuoco diverse dalle armi da guerra.

Gli Stati sono tenuti a far sì che le procedure e i requisiti per ottenere autorizzazioni e idoneità relative ad attività

economiche non siano arbitrari e siano invece chiari e trasparenti (due aggettivi variamente interpretabili), obiettivi (altro concetto dai confini incerti), stabiliti in anticipo (in anticipo rispetto a cosa?) e pubblicamente accessibili.

Si tratta di concetti suscettibili di vaste quanto incerte definizioni: le grandi società possono sfruttare la nebulosità a loro vantaggio.

La snellezza procedurale diventa un valore assoluto cui attenersi anche per autorizzare una centrale nucleare

Requisiti e procedure devono inoltre essere il più semplici possibili e non devono causare alle attività economiche ritardi o complicazioni. La snellezza procedurale vale per ogni cosa, compresa ad esempio l'autorizzazione di una centrale nucleare: diventa un valore assoluto grazie al quale le corporations possono ottenere l'approvazione dei loro progetti a detrimento di ogni altra considerazione, interesse pubblico compreso.

Il preambolo del CETA recita che il trattato preserva il diritto degli Stati a legiferare. Tuttavia questo diritto può essere interpretato come relativo esclusivamente ai settori per i quali il CETA non prevede obblighi.

L'articolo 28, dedicato alle eccezioni, sancisce che per quel che riguarda l'articolo 12 (normativa nazionale) nulla impedisce agli Stati di adottare norme necessarie per proteggere ordine pubblico, sicurezza pubblica, morale; vita e salute di persone, animali, piante (articolo 28.3.2). Anche il concetto di necessità, tuttavia, è interpretabile e può essere inteso in senso molto restrittivo.

Le liberalizzazioni crescenti nei servizi pubblici

I CETA prevede che gli obblighi dei Governi rispetto alle attività economiche si applichino anche nel campo dei servizi. Stabilisce inoltre che non possono essere diminuite le liberalizzazioni fin qui compiute (clausola "standstill") e rende sostanzialmente irreversibili quelle future (clausola "ratchet"). Le eccezioni riguardano i servizi esplicitamente elencati nel trattato dagli Stati e dall'UE: la cosiddetta "lista negativa".

Il CETA non riguarda i servizi che ogni Stato fornisce "nell'esercizio dell'autorità governativa", cioè su base non commerciale e senza la concorrenza da parte di uno o più fornitori privati.

A titolo di esempio, in Italia istruzione e salute non sono servizi "nell'esercizio dell'autorità governativa". Dunque i servizi pubblici sono toccati dal CETA anche se il Parlamento europeo ha chiesto nel gennaio 2016 di lasciarli fuori dagli accordi internazionali e anche se nel 2011 ha chiesto particolari condizioni per inserirli nel CETA.

Lista negativa. È nel trattato ciò che non è nel trattato

Il CETA è il primo accordo siglato dall'Unione europea a seguire un approccio alla liberalizzazione dei servizi noto come "lista negativa": l'opposto rispetto al classico approccio della "lista positiva".

Quando si segue la "lista positiva", solo i servizi esplicitamente elencati nel trattato sono aperti alla liberalizzazione e alla concorrenza internazionale. Al contrario, con la "lista negativa" è necessario elencare con precisione quali servizi rimangono protetti: tutti gli altri vengono liberalizzati.

Una "lista negativa" rende pericolosamente difficile prevedere e regolare tutta una serie di situazioni particolari. Inoltre sono automaticamente soggetti alla liberalizzazione i servizi di nuovo genere che potrebbero venirsi a creare in futuro.

I servizi esclusi dalle privatizzazioni sono elencati nell'allegato I del CETA. L'allegato II elenca i servizi per i quali le

autorità pubbliche si riservano il diritto di emanare, in futuro, norme più restrittive rispetto a quanto prevede il CETA. Tutti e due gli allegati elencano le riserve sia dell'UE sia dei singoli stati membri.

Clausole "standstill" e "ratchet"

Nel capitolo sui servizi del CETA sono incluse sostanzialmente, anche se non in modo esplicito, le clausole note come "standstill" e "ratchet". Esse rendono impossibile far diventare in futuro pubblico, rispettivamente, ciò che è stato già liberalizzato e ciò che verrà liberalizzato.

In base alla clausola "standstill", un governo non può diminuire il livello di liberalizzazione presente al momento della ratifica del trattato. L'esistenza della clausola "standstill" si evince dal fatto che il CETA (articolo 9.7.1.c) consente di modificare le leggi nazionali solo se non diminuiscono il livello di liberalizzazione.

Con la clausola "ratchet", le liberalizzazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del CETA diventano irreversibili anche se si rivelano disastrose. L'esistenza della clausola "ratchet" deriva dal fatto che, nell'allegato I, le eccezioni alle liberalizzazioni sono riferite solo alle leggi già in vigore e non conformi alle disposizioni del CETA.

Il Parlamento europeo, nella votazione della risoluzione sul trattato internazionale TiSA (liberalizzazione dei servizi) in corso di negoziazione, si è espresso contro queste due clausole (emendamento firmato dal M5S).

Un esempio concreto degli effetti deleteri della clausola "ratchet" riguarda la società italiana Parmalat, che utilizzava una sorgente canadese (quella di Esker in Quebec) per produrre acqua in bottiglia.

Quando Parmalat è fallita, in base alla clausola "ratchet" contenuta nel NAFTA (il trattato di libero scambio fra USA, Canada e Messico), il Canada non è potuto tornare proprietario della fonte, ma ha dovuto darla in concessione a un'altra multinazionale.

I servizi pubblici

L'allegato II inserisce i "services considered as public utilities at national or local level" (i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale) fra i settori in cui tutti gli Stati si riservano il diritto di introdurre normative più restrittive rispetto a quanto prevede il CETA. L'esenzione non si applica a telecomunicazioni, computer e servizi collegati.

Secondo l'analisi del CETA effettuata dal Canadian Center for Policy alternatives, l'esenzione dei "servizi considerati servizi pubblici" è formulata con un linguaggio ambiguo ed i "servizi considerati servizi pubblici" sono esentati solo dall'obbligo, altrimenti sancito trasversalmente dal CETA, di permettere l'accesso al mercato agli operatori canadesi e di trattarli come gli investitori nazionali.

Sempre nell'allegato II, l'EU si riserva il diritto di sovvenzionare con fondi pubblici i servizi sanitari e sociali. Nella sezione del CETA relativa protezione degli investimenti, Canada ed UE si riservano (articolo 8.15.5.c) la facoltà di fornire sussidi a titolo preferenziale ai servizi pubblici o locali.

Acqua. Il bicchiere avvelenato

In teoria - solo in teoria - l'articolo 1.9.1 del CETA stabilisce che l'acqua non va trattata come una merce. In pratica, lo stesso articolo precisa che il riferimento è all'acqua "nel suo stato naturale".

L'acqua potabile (o anche destinata all'irrigazione) subisce vari trattamenti prima di essere utilizzata: dunque è possibile sostenere che l'acqua potabile non è acqua "nel suo stato naturale". Inoltre il trattato afferma (articolo 1.9.3) che "se una parte permette l'uso commerciale di una fonte idrica, deve farlo rispettando l'accordo": ovvero la "fonte idrica" in questione va trattata come una merce soggetta agli obblighi stabiliti dal CETA.

Nell'allegato II, in cui Canada, UE e Stati membri elencano i servizi per i quali si riservano di definire in futuro misure più restrittive di quelle previste dal CETA, l'UE ha inserito la raccolta, il trattamento e la distribuzione dell'acqua.

Le attività elencate nell'allegato II sono anche esentate dagli obblighi di "national treatment" (trattare gli investitori canadesi alla stregua di quelli europei) e "market access"

(permettere l'accesso al mercato europeo dei servizi idrici canadesi).

Tuttavia la piena esclusione dell'acqua dal CETA si può ottenere solo evitando di applicare all'acqua gli obblighi di "most favoured nation" (la clausola della nazione più favorita, con la quale si assicura l'assenza di discriminazioni nei confronti degli investitori canadesi) e soprattutto esentando l'acqua dalla "protezione degli investimenti" accordata attraverso la clausola ICS.

Esercizio dell'autorità governativa. I servizi esclusi dal CETA

Sono completamente esentati dall'applicazione dell'articolo del CETA sulla liberalizzazione dei servizi solo (articolo 9.2) i servizi finanziari (che sono normati da articoli specifici), i servizi di trasporto aereo con l'eccezione dei servizi di terra, gli appalti pubblici non destinati alla rivendita commerciale, i servizi audiovisivi per l'UE, l'"industria culturale" canadese e i servizi forniti "nell'esercizio dell'autorità governativa".

Secondo la definizione fornita dal trattato GATS (l'accordo generale sul commercio nei servizi dell'OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio), i servizi forniti dallo Stato "nell'esercizio dell'autorità governativa" sono quelli che non hanno base commerciale e che non sono in concorrenza con uno o più servizi forniti da privati.

Dunque non sono esentate dall'applicazione del CETA le situazioni - molto diffuse all'interno dell'Unione Europea ed anche in Italia - in cui servizi pubblici e quelli privati convivono fianco a fianco, sono complementari o concorrenziali.

I servizi che, al di là di ogni ragionevole dubbio, rientrano "nell'esercizio dell'autorità governativa" sono veramente pochi: ad esempio, l'esercito e l'emissione di moneta.

Sempre a titolo di esempio, si può sostenere che l'istruzione superiore non rientra "nell'esercizio dell'autorità governativa" perché esistono anche le università private (dunque esiste la concorrenza alle università pubbliche) e perché per iscriversi alle università pubbliche si paga una tassa, dunque il servizio che esse forniscono non è esente da una "base commerciale".

Un **disastro** per agricoltura e sicurezza alimentare UE

Con l'eliminazione di quasi tutti i dazi sui prodotti agricoli, il CETA espone l'agricoltura UE, basata su piccole aziende, alla concorrenza diretta delle grandi aziende agroindustriali canadesi, molto diverse non solo per le dimensioni ma anche per gli standard che comportano minori costi di produzione. Inoltre il trattato contiene una clausola di salvaguardia che consente al Canada di sospendere l'importazione di prodotti agricoli UE nel caso che essi causino serie difficoltà alla produzione nazionale. Il trattato non contiene tuttavia un'analoga clausola di salvaguardia per l'agricoltura europea.

A proposito di sicurezza alimentare, il trattato non contempla esplicitamente l'importazione nell'UE di OGM e carne agli ormoni provenienti dal Canada. Tuttavia lascia in bianco (dovrà essere scritto in seguito) il paragrafo relativo ai criteri per stabilire se un alimento canadese rispetta gli standard UE di sicurezza alimentare, e se dunque può essere venduto nell'UE. Si apre così un'amplicissima area di incertezza all'interno della quale il Canada potrà sostenere che i suoi OGM e la sua carne agli ormoni rispettano gli standard UE perché sono sicuri esattamente quanto gli omologhi europei.

Il CETA inserisce anche un altro cavallo di Troia nelle norme UE relative alla sicurezza alimentare, dato che riconosce ed incorpora le norme sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, in passato usate anche dal Canada per attaccare vittoriosamente, in sede internazionale, proprio le norme UE contro OGM e carne agli ormoni.

Secondo la Commissione europea, l'arrivo dei prodotti agroalimentari canadesi nell'UE potrà contribuire a mantenere bassi i prezzi a beneficio dei consumatori, mentre l'agricoltura UE trarrà benefici dalla possibilità di esportare alimenti di alta qualità destinati ai canadesi più abbienti. Il CETA fornisce un qualche riconoscimento, sul mercato canadese, solo ad una piccola parte dei prodotti italiani e UE a denominazione di origine.

UE e Canada, le differenze nell'agricoltura

La superficie media delle aziende agricole UE è pari a 16,1 ettari. In Canada è di 314,8 ettari. Il Canada è uno dei grandi produttori mondiali di OGM, mentre nell'UE (che pure ammette massicce importazioni di OGM per l'alimentazione del bestiame) la coltivazione è molto ridotta.


In materia di sicurezza alimentare e non solo, le aziende agroindustriali canadesi sono tenute a rispettare standard inferiori a quelli UE e hanno con costi di produzione più bassi rispetto all'UE. In particolare, il Canada non impone agli allevatori di bestiame standard minimi di benessere animale. Gli standard esistono invece nell'UE, ed ovviamente comportano maggiori costi di produzione.

L'eliminazione dei dazi

L'accordo fra UE e Canada prevede l'eliminazione immediata del 92,2% e del 90,9% delle rispettive tariffe doganali sull'importazione dei prodotti agricoli. L'eliminazione delle tariffe salirà al 93,8% e al 91,7% dopo sette anni. Le tariffe superstiti si concentreranno soprattutto nel comparto uova e pollame. In alcuni settori agricoli, la liberalizzazione degli scambi avviene attraverso il meccanismo dei contingenti tariffari.

L'importazione in Canada di formaggi UE esentati da dazi doganali, nel giro di sei anni, sale da 2.667 tonnellate all'anno - il dato registrato prima dell'applicazione provvisoria del CETA - a 17.700 tonnellate: 16.000 tonnellate di formaggio di alta qualità e 1.700 tonnellate di formaggio industriale.

L'importazione nell'UE di grano canadese esente da dazi doganali passa da 38.835 a 100.000 tonnellate; mais dolce, da 7.640 a 45.840 tonnellate; carne di maiale, da 12.500 a 75.000 tonnellate; carne di bisonte, 3.000 tonnellate; carne bovina, 64.950 tonnellate.



Il CETA riconosce ed incorpora le norme sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, in passato usate anche dal Canada per attaccare vittoriosamente, in sede internazionale, le norme UE su OGM e carne agli ormoni

È inoltre prevista l'assegnazione totale al Canada di un'ulteriore quota di 14.950 tonnellate di carne bovina di alta qualità, prima suddivise fra Canada ed USA.

Al momento, gli allevatori canadesi non dispongono di così tanta carne in linea con le norme UE di sicurezza alimentare: è lecito attendersi che esercitino pressioni affinché esse vengano ammorbidite.

Sicurezza alimentare, le differenze normative fra Canada e UE

Esistono numerose differenze nelle norme dell'UE e del Canada relative alla sicurezza alimentare. Alcuni fra i punti principali:

- Il Canada considera i "nuovi alimenti" equivalenti ai loro omologhi convenzionali, e dunque la presenza di OGM in un alimento non viene obbligatoriamente indicata in etichetta. Nell'UE l'autorizzazione all'importazione o alla coltivazione di ogni singolo OGM è subordinata alla valutazione della sicurezza e la presenza di OGM va indicata in etichetta
- In Canada il pollame e la carne bovina vengono igienizzate con un risciacquo di acqua e candeggina: una pratica che l'UE non consente, dato che essa affida l'igiene delle carni macellate al rispetto di una serie di procedure relative ad ogni singola fase della lavorazione
- Il Canada permette l'uso di ormoni della crescita per l'allevamento dei bovini; permette l'uso della ractopamina (un promotore della crescita) nell'allevamento di maiali, tacchini e bovini; talvolta permette anche l'uso di antibiotici come promotori della crescita. Nell'UE queste pratiche sono vietate per salvaguardare la salute umana.

Quali alimenti canadesi sono considerati sicuri dall'UE? La pagina è lasciata in bianco

Il CETA dice che gli alimenti canadesi - fra i quali ci sono anche OGM e carne agli ormoni - possono essere importati

e venduti nell'UE solo se offrono alla salute e all'ambiente un livello di protezione pari a quello offerto dalle regole europee.

In base all'articolo 5.6.1 del CETA, l'UE accetta i criteri canadesi di sicurezza alimentare solo se il Canada "dimostra obiettivamente" all'UE che i suoi criteri proteggono la salute e l'ambiente come i criteri europei (vale anche l'inverso: il Canada accetta i criteri UE se l'UE dimostra che essi proteggono la salute come quelli canadesi). Su questo si basano le affermazioni secondo le quali il CETA non comporta un abbassamento degli standard UE di sicurezza alimentare.

Ma il diavolo sta in un dettaglio: è l'allegato 5-D, al quale l'articolo 5.6.2 affida il compito di definire le linee guida per determinare e riconoscere l'equivalenza della sicurezza alimentare. A proposito di queste linee guida, l'allegato 5-D contiene soltanto la dicitura "Da concordare in seguito". In un paragrafo successivo sono invece elencati i criteri da seguire per mantenere l'equivalenza qualora il Canada o l'UE modifichino la propria normativa.

La parte lasciata in bianco potrà essere completata dal CETA Joint Committee al di fuori di qualsiasi controllo democratico. Essa non è riferita alle modalità con cui dovranno essere applicati dei parametri di mutuo riconoscimento già concordati fra Canada e UE. È riferita invece ai parametri di mutuo riconoscimento in sé.

Il diavolo sta in un dettaglio del CETA. È l'allegato 5-D, al quale è affidato il compito di definire le linee guida per determinare e riconoscere l'equivalenza dei criteri che guidano la sicurezza alimentare in Canada e nell'Unione Europea. Al posto delle linee guida c'è la dicitura "Da concordare in seguito". La pagina lasciata in bianco apre un'ampissima area grigia. Il Canada potrà usarla per aggirare il fatto che il trattato non permette esplicitamente l'importazione nell'UE di alimenti OGM e di carne agli ormoni

La pagina bianca apre un'ampissima zona grigia dominata dall'incertezza. Essa può essere utilizzata dal Canada per aggirare il fatto che il CETA non permette esplicitamente l'importazione nell'UE degli OGM e della carne agli ormoni di provenienza canadese.

Ad esempio, il Canada considera gli OGM equivalenti ai loro omologhi convenzionali: di conseguenza potrà sostenere che un suo prodotto OGM offre ai consumatori UE una sicurezza equivalente rispetto all'omologo prodotto convenzionale già accettato dalla normativa dell'Unione Europea.

C'è anche un'altra importante pagina lasciata in bianco all'interno del CETA. L'articolo 5.8.1 stabilisce che Canada e Unione Europea, congiuntamente o separatamente, possono effettuare verifiche e controlli sulle autorità statali (e sulla Commissione europea nel caso dell'UE) competenti a stabilire quali alimenti canadesi possono entrare nell'UE (e viceversa), e più in generali competenti a far sì che venga attuata la parte del CETA relativa alle misure sanitarie e fitosanitarie.

Lo scopo di verifiche e controlli, dice il testo, è mantenere la fiducia nell'attuazione del trattato.

La definizione di principi e linee guida per condurre verifiche e controlli è demandata all'allegato 5-H. Il quale contiene un'unica riga: "Da concordare più tardi".

Il cavallo di Troia. Le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC sono incorporate nel trattato CETA

IL CETA riconosce e incorpora (articolo 5.4) le norme sanitarie e fitosanitarie dell'OMC, l'Organizzazione Mondiale


del Commercio conosciuta anche con l'acronimo inglese WTO. In passato queste norme sono state usate anche dal Canada per attaccare vittoriosamente, in sede internazionale, le norme UE contro gli OGM e contro la carne agli ormoni.

In base alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, gli USA, il Canada ed altri Paesi si sono opposti nel 1997 al divieto di importazione di carne trattata con ormoni istituito dall'UE per salvaguardare la salute umana. L'OMC ha stabilito che l'UE non è stata in grado di fornire la prova decisiva della pericolosità della carne agli ormoni.

USA, Canada ed UE hanno poi trovato un accordo che evita l'importazione nell'UE di carne agli ormoni in cambio di un aumento della quantità di carne bovina "di alta qualità" (cioè senza ormoni) che USA e Canada possono esportare nell'UE.

Nel 2003 gli USA ed altri Paesi, fra cui il Canada, hanno impugnato di fronte all'Organizzazione Mondiale del Commercio la moratoria di fatto all'importazione di OGM vigente in Europa dal 1998. L'OMC ha stabilito nel 2006 che la moratoria europea non era conforme alle misure sanitarie e fitosanitarie della stessa OMC. Nel frattempo, la Commissione europea ha preso ad autorizzare l'importazione di OGM.

Ovvio il timore che l'inserimento nel CETA delle norme sanitarie e fitosanitarie dell'OMC possa indurre la possibilità, per il Canada, di esportare nell'UE alimenti compatibili con le regole OMC ma non con le norme UE.



Prodotti alimentari a denominazione d'origine

Le indicazioni geografiche d'origine dei prodotti sono completamente sconosciute nell'America del Nord: in Canada come negli USA. Sono diffusissimi i prodotti *made in Canada* che riproducono, ricalcano o richiamano denominazioni europee ed italiane: ad esempio, formaggi come *parmesan*, *pecorino*, *feta* prodotti in Canada.

L'UE invece riconosce migliaia di prodotti agroalimentari DOP (Denominazione d'Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta), STG (Specialità Tradizionale Garantita). I soli DOP, i più prestigiosi, sono circa 1500. L'Italia conta circa 280 prodotti riconosciuti dall'UE.

Il CETA fornisce salvaguardie sul mercato canadese a 173 prodotti UE ad indicazione geografica protetta (allegato 20-A): di essi, una quarantina sono italiani.

A cinque dei 173 prodotti UE viene accordata una protezione solo parziale. Fra i cinque prodotti solo parzialmente protetti, quattro sono italiani. I canadesi che già lo fanno possono continuare a produrre i formaggi *feta*, *fontina*, *gorgonzola*, *asiago* e *munster*; i canadesi che vorranno cominciare a produrli in futuro dovranno accompagnare questi nomi ad un vocabolo come "tipo", "stile" e simili. Inoltre continua ad essere permessa la produzione e la vendita del formaggio *parmesan* canadese.

Nulla nel CETA vieta ai canadesi di continuare ad impiegare uno solo dei vocaboli contenuti nelle denominazioni d'origine protette formati da più vocaboli. Nulla vieta di usare la traduzione inglese o francese delle denominazioni d'origine protette già entrate nell'uso comune, o di continuare ad usare denominazioni analoghe a quelle tutelate dal trattato.

L'UE riconosce migliaia di prodotti a denominazione di origine. Il CETA fornisce salvaguardie solo a 173. Continua fra l'altro ad essere permessa la produzione e la vendita del formaggio parmesan canadese

I prodotti italiani riconosciuti dal CETA

I prodotti italiani ad indicazione geografica protetta sono circa 280. Il CETA fornisce salvaguardie soltanto a:

Aceto balsamico Tradizionale di Modena
Aceto di Modena
Cotechino di Modena
Zampone di Modena
Bresaola della Valtellina
Mortadella di Bologna
Prosciutto di Parma
Prosciutto di San Daniele
Prosciutto Toscano
Prosciutto di Modena
Provolone Valpadana
Taleggio
Asiago
Fontina
Gorgonzola
Grana Padano
Mozzarella di Bufala Campana
Parmigiano Reggiano
Pecorino Romano
Pecorino Sardo
Pecorino Toscano
Arancia Rossa di Sicilia
Capperi di Pantelleria
Kiwi Latina
Lenticchia di Castelluccio di Norcia
Mela Alto Adige - Sudtiroler Apfel
Pesca e nettarina di Romagna
Pomodoro di Pachino
Radicchio rosso di Treviso
Ricciarelli di Siena
Riso Nano Vialone Veronese
Speck Alto Adige - Sudtiroler Markenspeck - Sudtiroler Speck
Veneto Valpolicella (olio d'oliva, ndr)
Veneto Euganei e Berici (olio d'oliva, ndr)
Veneto del Grappa (olio d'oliva, ndr)
Culatello di Zibello
Garda (olio d'oliva, ndr)
Lardo di Colonnata

Il silenzio su ambiente e lavoro



La Commissione europea e la commissaria europea al Commercio Cecilia Malmström amano presentare il CETA come un accordo capace di modellare la globalizzazione grazie alle sue efficaci regole ("strong rules") per il rispetto dell'ambiente e per la protezione dei lavoratori.

In realtà gli articoli del CETA su ambiente, sviluppo sostenibile e lavoro contengono dichiarazioni prive di effetti pratici, dal momento che manca un meccanismo in grado di farle rispettare

La cosa è implicitamente riconosciuta dal documento interpretativo approvato dal Consiglio UE insieme al trattato. Il documento infatti, all'articolo 10, afferma che il Canada e l'Unione Europea si impegnano a rivedere presto i capitoli dedicati ad ambiente, sviluppo sostenibile e lavoro anche nell'ottica di fornire ad essi un'effettiva applicabilità.

Ambiente e sviluppo sostenibile

Gli articoli 22 e 24 del CETA sono dedicati, rispettivamente, a commercio e sviluppo sostenibile ed a commercio ed ambiente. Hanno in comune un linguaggio che comporta l'assenza di impegni vincolanti. L'articolo 22 sullo sviluppo sostenibile contiene - in sostanza - il riconoscimento formale dell'importanza del tema. Istituisce a questo proposito meccanismi ed organi di cooperazione e discussione fra Canada ed UE, ma non specifica in cosa sfocerà il loro lavoro né quale valore esso avrà; non sono previsti né obblighi né incentivi per spingere i governi e gli investitori verso i principi dello sviluppo sostenibile.

Attraverso l'articolo 24, Canada ed UE affermano che è - testualmente - "inappropriato" incoraggiare il commercio o gli investimenti indebolendo le leggi sull'ambiente (24.5.1). I due punti successivi (24.5.2 e 24.5.3) specificano che le parti non devono indebolire le leggi ambientali e

non devono evitare di rispettarle per incoraggiare il commercio e gli investimenti. Il concetto é ribadito dal paragrafo 9 del documento interpretativo che é stato approvato da Consiglio UE insieme al CETA.

Secondo l'analisi dei testi commissionata da Greenpeace Germania, tuttavia, queste affermazioni possono essere utili per l'interpretazione del CETA ma non hanno in sé la forza del diritto, e non solo per la mancanza di un meccanismo sanzionatorio: "inappropriato" non significa "vietato" e in ogni caso la prova che una delle parti ha indebolito le norme ambientali per agevolare il commercio e gli investimenti potrebbe essere costituita soltanto da una dichiarazione in questo senso della parte stessa.

La sezione sull'ambiente termina (articolo 24.16.1) con le frasi che escludono le infrazioni a questa parte del trattato sia dall'applicazione della clausola ISDS-ICS sia dal meccanismo di risoluzione delle controversie fra Stato e Stato contenuto nel CETA, che offre la possibilità di sanzioni o di compensazioni commerciali.

Le eventuali dispute relative al rispetto dell'ambiente andranno trattate attraverso consultazioni (articolo 24.14) e attraverso un gruppo di esperti (articolo 24.15) incaricato di fornire una risposta scritta. Non sono previste sanzioni qualora le consultazioni o gli esperti giungano a concludere che il Canada o l'Unione Europea hanno indebolito le leggi ambientali per agevolare gli scambi commerciali reciproci.

Gli articoli del CETA dedicati ad ambiente, sviluppo sostenibile e lavoro contengono dichiarazioni altisonanti sull'importanza di questi temi e sul rispetto ad essi dovuto. Tuttavia questo riconoscimento risulta privo di ogni effetto pratico, dal momento che il trattato non contempla un meccanismo in grado di farlo attuare e rispettare

Per il resto, l'articolo 24 contiene affermazioni di principio (la protezione dell'ambiente é importante e produce benefici, 24.2) e riconosce il diritto delle parti a legiferare per proteggere l'ambiente in accordo con quanto previsto dal CETA (24.3): e il CETA contiene la clausola ISDS-ICS, in grado di far scattare il risarcimento dei danni qualora le politiche ambientali ledano gli interessi e i diritti degli investitori canadesi nell'UE o degli investitori UE in Canada.

Energia

Il CETA non contiene articoli esplicitamente dedicati all'energia. Tuttavia l'articolo 8 del trattato (quello che comprende la clausola ISDS-ICS) é dedicato alla protezione degli investimenti, fra i quali vengono esplicitamente annoverate le concessioni per l'estrazione di risorse naturali (articolo 8.1.f.i). I combustibili fossili sono risorse naturali. È possibile dedurre che la clausola ISDS-ICS potrà essere usata anche contro le politiche europee per ridurre le emissioni di gas serra, che entrano nell'atmosfera quando vengono bruciati combustibili fossili. È un siluro puntato anche contro le strategie UE per l'efficienza energetica e per il risparmio energetico.

Inoltre il CETA attribuisce alla cooperazione normativa fra Canada ed UE il compito (articolo 21.3.d) di contribuire al miglioramento della competitività industriale ricercando un approccio normativo neutrale dal punto di vista tecnologico. La produzione di energia é un'attività di tipo industriale. Nel campo dell'energia, "neutralità tecnologica" significa impedire ai legislatori di effettuare scelte politiche che penalizzano - o promuovono - una fonte di energia. Significa eliminare la possibilità di trattare le energie rinnovabili in un modo diverso rispetto al nucleare e alle fonti fossili.


Lavoro

L'articolo 23, dedicato a commercio e lavoro, ricalca quelli su ambiente e sviluppo sostenibile: riconosce formalmente l'importanza della protezione dei lavoratori (non viene impiegato il vocabolo "diritti"), sancisce il diritto delle parti

contraenti a legiferare per garantire protezione ai lavoratori ed il loro dovere di non indebolire o aggirare gli standard relativi al lavoro per incoraggiare il commercio e gli investimenti. Istituisce organi di confronto bilaterali dedicati a questo tema, ma esclude le controversie relative alla mancata protezione dei lavoratori dal meccanismo di risoluzione delle controversie fra Stato e Stato o dall'applicazione della clausola ISDS-ICS (articolo 23.11). Le domanda invece (articolo 23.10) all'esame di un gruppo di esperti incaricato di fornire risposte scritte e privo della possibilità di comminare sanzioni.

Dunque il CETA non è in grado di assicurare il rispetto di quanto esso stesso sancisce in materia di protezione dei lavoratori, i quali sono esposti a ripercussioni negative legate all'entrata in vigore di qualsiasi accordo di libero scambio.

Eliminati gli ostacoli agli investimenti (è uno degli obiettivi del CETA), gli investimenti stessi tendono infatti ad insediarsi nel luogo in cui devono sopportare i costi minori, compresi quelli relativi alla manodopera.



Un **trattato** in grado di modificare se stesso

L CETA é un trattato in grado di modificare e completare se stesso attraverso il CETA Joint Committee, una commissione bilaterale UE-Canada istituita dall'articolo 26.1 sulla quale non é previsto alcun controllo democratico.

Come evidenzia il parere legale richiesto dalla Camera del Lavoro di Vienna, il trattato é molto ambiguo a proposito della necessità che tutte le decisioni del CETA Joint Committee vengano ratificate dai parlamenti.

Il CETA Joint Committee

Il CETA Joint Committee sovrintende all'attuazione e all'applicazione del trattato. È presieduto congiuntamente dal commissario UE al Commercio e dal ministro canadese del Commercio (o da loro delegati), comprende rappresentanti di Canada ed Unione Europea ed é incaricato di stilare le regole relative a se stesso e al proprio funzionamento (articolo 26.1.4.D). È chiamato a dare compimento (spesso senza scadenza tassativa) a vari aspetti della clausola ICS.

A volte il CETA Joint Committee può decidere l'interpretazione autentica e vincolante da dare al CETA (vale per il capitolo sugli investimenti, articolo 8.31). Inoltre può modificare e completare il trattato. Il CETA riserva infatti al CETA Joint Committee la facoltà di aggiungere altre categorie alla definizione di proprietà intellettuale (articolo 8.1) e di rivedere la definizione di "trattamento giusto ed equo" (articolo 8.10) in mancanza del quale gli investitori possono far causa allo Stato.

Il CETA Joint Committee può inoltre emendare molti degli allegati e dei protocolli CETA (articolo 30.2): fra questi, anche l'allegato con la parte "da concordare in seguito" a proposito dei criteri per stabilire quali alimenti canadesi rispettano gli standard UE di sicurezza alimentare, e dunque possono essere venduti nell'UE.

Circa il 75% del CETA é formato da allegati e protocolli. Si tratta di testi molto importanti, dato che spesso contengono elenchi di prodotti, esplicitazioni di normative e simili: una parola in più o in meno può spostare interessi miliardari.

A riprova del fatto che non è chiaro se tutte le decisioni del CETA Joint Committee debbano essere ratificate dai parlamenti, la commissaria europea al Commercio Cecilia Malmström, nella lettera di risposta ad un parlamentare europeo che voleva delucidazioni su questi aspetti, afferma che il sì dei Parlamenti é necessario per le modifiche apportate al testo del trattato. Non fa tuttavia la stessa affermazione a proposito delle modifiche relative ad allegati e protocolli del CETA.

Al CETA Joint Committee fanno capo il Regulatory Cooperation Forum per la cooperazione normativa e le varie commissioni e sottocommissioni bilaterali istituite per ambiti specifici della cooperazione normativa e dell'attuazione del trattato. Anche questi organismi non sono sottoposti al controllo democratico. Sono formati da rappresentanti di Canada ed UE e possono sottoporre al CETA Joint Committee le proposte per correggere gli allegati ed i protocolli del trattato che ricadono nelle rispettive competenze.



Il CETA Joint Committee può addirittura modificare e completare il trattato. Circa il 75% del CETA é formato da allegati e protocolli. Si tratta di testi molto importanti, dato che spesso contengono elenchi di prodotti, esplicitazioni di normative e simili: una parola in più o in meno può spostare interessi miliardari.

L'allarme degli studi d'impatto

Nessuno sa quali saranno gli effetti del CETA sull'economia dell'UE. È soltanto possibile avere un'idea del suo impatto attraverso l'uso di modelli. All'uso di modelli diversi corrispondono esiti diversi.

Gli studi richiesti e finanziati dalla Commissione Europea, basati sul modello CGE, prospettano un aumento del PIL europeo pari, nel migliore dei casi, allo 0,011% all'anno per sette anni: dopo di che il CETA esaurirebbe la sua spinta propulsiva sull'economia, costringendo nel frattempo 167.000 europei a cercarsi un nuovo lavoro. Un approfondimento indipendente di quegli stessi studi tratteggia effetti collaterali indesiderabili (i "costi di aggiustamento") pari a circa la metà del massimo aumento atteso per il PIL.

Uno studio d'impatto del CETA indipendente, che utilizza il modello GPM, delinea invece un esito drammatico: diminuzione del PIL, disoccupazione, sistemi europei di sicurezza sociale in difficoltà, compressione dei salari. Sarebbe l'Italia ad incassare il colpo più duro.

Gli studi della Commissione europea Un risibile aumento del PIL

La Commissione europea ha cominciato a negoziare il CETA nel 2009, dopo la pubblicazione di uno studio d'impatto effettuato congiuntamente al governo canadese e pubblicato nell'ottobre 2008. Si intitola "Assessing the costs and benefits of a closer EU-Canada economic partnership" ed è basato sul modello CGE, Computable General Equilibrium model.

Lo studio tratteggia un aumento del commercio fra Canada ed UE tale da innescare un aumento del PIL europeo pari allo 0,08%: 11,6 miliardi di euro.

La cifra non rappresenta una crescita annuale, ma una crescita *una tantum* distribuita in sette anni: l'arco di tempo

che si stima necessario affinché il CETA dispieghi tutti i suoi effetti. A conti fatti, si tratta dello 0,011% circa all'anno per sette anni, al termine dei quali non è previsto che il trattato stimoli un'ulteriore crescita economica. Lo 0,011% all'anno è una percentuale non distinguibile da un errore di calcolo econometrico del modello usato per lo studio d'impatto.

Su "Assessing costs and benefits" si innesta un secondo studio di impatto, richiesto dalla Commissione europea alla società di consulenza Development Solutions e pubblicato nel 2011. Si intitola "A trade SIA relating to negotiation of a comprehensive economic and trade agreement (CETA) between the EU and Canada". Il "SIA" del titolo sta per "Sustainability Impact Assessment", valutazione di sostenibilità di impatto. Anch'esso è basato sul modello CGE.

Questo secondo studio tratteggia un aumento complessivo delle esportazioni UE verso il Canada compreso fra lo 0,5% e lo 0,7%; un aumento delle esportazioni canadesi verso l'UE compreso fra lo 0,54 e l'1,56%; sul lungo periodo, un aumento del PIL reale canadese compreso fra lo 0,18% e lo 0,36% ed un aumento del PIL reale UE compreso fra lo 0,02% e lo 0,03%. Nel migliore dei casi, circa 4 miliardi di euro.

Di nuovo, non si tratta di un aumento annuale del PIL ma di una crescita *una tantum* distribuita lungo l'arco di tempo necessario affinché il CETA espliciti i suoi effetti. Nell'ipotesi che servano sette anni, in ciascuno di questi sette anni il PIL dell'UE aumenterebbe dello 0,002-0,004% all'anno; di nuovo, una percentuale così bassa non è distinguibile da un errore di calcolo econometrico.

Il modello CGE

Il modello CGE usato per gli studi della Commissione europea consiste in un database che cerca di descrivere un'economia come somma di redditi, profitti, posti di lavoro e molti altri fattori: per farlo funzionare si prendono un'area e un anno già terminato come periodo di riferimento, si

aggiustano tutti i parametri affinché il modello si calibri esattamente sull'economia dell'area presa in esame e poi si introducono gli elementi di novità di cui si vuole vedere il risultato futuro: nel caso del CETA, l'eliminazione di dazi doganali e di barriere non tariffarie. Si ottengono così le proiezioni a breve e a lungo periodo.

Il CGE dipende fortemente dai dati di cui si "nutre", che in alcune aree sono mancanti; in secondo luogo è basato su premesse che, se errate o alterate, possono falsare enormemente il risultato.

Infatti il CGE parte dal presupposto che il libero mercato e la perfetta concorrenza conducano al pieno incontro della domanda e dell'offerta, all'equilibrio del mercato e alla piena occupazione. In particolare, la perenne piena occupazione viene assunta come dato di fatto. Di conseguenza ogni previsione sulla creazione di posti di lavoro derivante dalla proiezione degli effetti del CETA attraverso il modello CGE non è credibile perché basata su un modello che prevede che tutta la forza lavoro abbia sempre un lavoro.

167.000 posti di lavoro distrutti

Il modello usato per gli studi della Commissione Europea presume la piena occupazione perenne, ma ammette che il CETA induca un riassetto dell'economia legato alla maggior concorrenza fra Canada ed UE: la crescita (seppure esigua) non sarà uniformemente distribuita; alcuni settori saranno particolarmente premiati ed altri, al contrario, si contrarranno addirittura.

Di conseguenza, è possibile calcolare quanti lavoratori impiegati nei settori economici penalizzati dal CETA si

spostano verso i settori economici che più fioriranno. L'appendice di "A trade SIA" fornisce il numero sotto forma di percentuale della forza lavoro: lo 0,069%.

Significa che nell'UE 167.000 persone dovranno cercarsi un nuovo lavoro per effetto del CETA. Il modello CGE considera questi effetti collaterali negativi sul breve periodo come un piccolo male necessario per conseguire benefici maggiori a lungo periodo.

Gli effetti collaterali indesiderabili

Uno studio richiesto dalla Camera del Lavoro di Vienna ed intitolato "Assess CETA: assessing the claimed benefits of the EU-Canada trade agreement (CETA)" approfondisce gli effetti collaterali indesiderati che sono impliciti o accennati negli studi della Commissione Europea. Lo studio giunge alla conclusione che il costo delle trasformazioni imposte dal CETA all'economia UE sarebbe pari a 5,5 miliardi di euro in 10 anni a fronte – è bene ricordarlo – di una crescita del PIL europeo che nel migliore dei casi si attesterebbe fra i 4 e gli 11,6 miliardi di euro appena.

"Assess CETA" parte dai 167.000 posti di lavoro distrutti per effetto del CETA e da uno scenario – arbitrario e definito "ottimistico" dagli estensori dello studio – in cui questi posti di lavoro sparirebbero nell'arco di 10 anni e il 90% dei lavoratori rimasti disoccupati troverebbe un nuovo lavoro dopo sei mesi, con uno stipendio uguale a quello precedente.

In questi dieci anni, nell'intera UE le casse pubbliche verrebbero private di 2,4 miliardi a causa di minori introiti fi-



scali e di maggiori spese per i sussidi di disoccupazione. E poi, dice ancora "Assessing CETA", bisogna mettere in conto il mancato incasso delle tariffe doganali relative alle merci importate dal Canada: 3,3 miliardi nell'arco di dieci anni.

Sommando questa cifra ai 2,4 miliardi legati alla disoccupazione, si ottengono "costi di aggiustamento" complessivi pari ad oltre 5,5 miliardi di euro. I 5,5 miliardi rappresentano quasi la metà del massimo aumento del PIL europeo prospettato dagli studi di impatto della Commissione Europea.

Lo studio, inoltre, proietta gli effetti del CETA sull'occupazione attraverso un altro modello econometrico, l'OFSE Global Trade Model dell' Austrian Foundation for Development Research: si ottiene che l'effetto del trattato sarebbe sì positivo, ma assolutamente marginale.

Nel migliore degli scenari possibili, questo modello proietta un aumento dell'occupazione nell'UE pari allo 0,018%, a fronte però di una diminuzione dei salari reali per i lavoratori meno qualificati pari allo 0,011%.

Disoccupazione e disuguaglianza. Lo studio indipendente

Gli economisti Pierre Kohler e Servaas Storm hanno proiettato gli effetti del CETA attraverso il modello GPM ("Global Policy Model", "modello globale di politica economica") che è stato sviluppato dalle Nazioni Unite.

Il loro studio si intitola "CETA without blinders", "CETA senza paraocchi". Tratteggia la compressione salariale, la disoccupazione e la crescita della disuguaglianza sociale come principali effetti del CETA. Kohler e Storm proiettano i risultati del CETA sul periodo 2017-2023 in un contesto di perdurante austerità e di bassa crescita economica, soprattutto nell'UE. Partono dal presupposto che il CETA incrementi gli scambi fra Canada ed UE nella stessa misura in cui lo prevede lo studio della Commissione Europea "Assessing the costs and benefits of a closer EU-Canada economic partnership" e tratteggiano le differenze fra due scenari: 2017-2023 con CETA; 2017-2023 senza CETA.

Il CETA, secondo le proiezioni dei due studiosi, porterà innanzitutto alla perdita di 230 mila posti di lavoro entro il 2023: di essi, 200 mila nell'Unione Europea. Il numero non è molto lontano dai 167 mila posti di lavoro distrutti nell'UE che si ricavano dallo studio "A trade SIA" del 2011.

Anche il PIL dell'UE risentirà negativamente dell'entrata in vigore del CETA, in quanto la maggiore disoccupazione

porterà ad una pressione sul sistema sociale il cui costo è stimabile come pari allo 0,49%, del PIL europeo, con l'Italia a incassare il colpo più duro: -0,78%.

Nell'UE è prevista la diminuzione della quota del reddito nazionale rappresentata salari e stipendi: significa riduzione dei consumi e (di nuovo) aumento delle tensioni sociali. Sempre nell'UE, è prospettato un aumento della quota del reddito nazionale rappresentata dai profitti e dalle rendite. In altri termini, è previsto un trasferimento di reddito dal lavoro al capitale. Le quote di reddito assegnate al capitale dovrebbero aumentare dello 0,66% nell'UE e dell'1,76% in Canada.

Il CETA - tratteggia lo studio - porterà a una compressione dei salari, più pronunciata in Paesi ad alto tasso di disoccupazione come Francia e Italia, che si può stimare, secondo i ricercatori, tra i 316 e i 1.331 euro all'anno. I governi europei rischierebbero così di veder crescere il deficit: meno reddito da lavoro significa infatti meno entrate nelle casse pubbliche sotto forma di tasse.

Il modello GPM

Se il modello CGE usato per gli studi della Commissione europea presuppone che il libero mercato e la perfetta concorrenza conducano al pieno incontro della domanda e dell'offerta e alla piena occupazione, il Global Policy Model usato per il "CETA senza paraocchi"

- descrive le variazioni dell'occupazione legate alle variazioni del PIL tenendo conto che esse sono diverse a seconda degli scenari storici
- dà conto delle interazioni economiche tra tutte le regioni del mondo
- parte dal presupposto che il livello dell'attività economica è guidato dalla domanda aggregata e non dall'efficienza produttiva
- parte dal presupposto che i cambiamenti nella distribuzione del reddito contribuiscono a determinare il livello di attività economica
- è ispirato a teorie economiche keynesiane: esse considerano il fatto che talvolta la domanda di beni e servizi non è sufficiente per garantire la piena occupazione e prevedono quindi la necessità di un intervento dello Stato nell'economia a sostegno della domanda.

L'escamotage dell'applicazione provvisoria

A fine ottobre 2016 il Consiglio UE - l'istituzione che rappresenta la voce dei Governi degli Stati membri - ha deciso di firmare il CETA e ha stabilito che gran parte del trattato sarebbe stata applicato in via provvisoria e a tempo indeterminato dopo l'approvazione da parte del Parlamento Europeo. Quest'ultima è avvenuta nel febbraio 2017. L'applicazione provvisoria del CETA è iniziata il 21 settembre 2017.

Il Consiglio UE ha escluso dall'applicazione provvisoria del CETA solo le parti che da un punto di vista giuridico riguardano competenze degli Stati membri (e non dell'UE). Esse entreranno in vigore dopo la ratifica, per la quale è necessario il consenso (improbabile da ottenere) di tutti i parlamenti nazionali.

Le parti escluse dall'applicazione provvisoria sono la clausola ISDS-ICS; alcune disposizioni dei capitoli relativi ad investimenti finanziari e diritti di proprietà intellettuale; alcune caratteristiche delle procedure amministrative che gli Stati membri devono offrire agli investitori canadesi.

Per il sì del Consiglio UE al CETA era necessaria l'unanimità. È stata raggiunta dopo frenetiche trattative con il Belgio, uno stato federale al cui interno la regione della Vallonia era contraria al CETA. Su pressione della Vallonia, il Belgio ha imposto varie condizioni, fra cui alcune che rendono praticamente impossibile sia la ratifica sia, di conseguenza, l'applicazione anche futura della clausola ICS-ISDS.

In sede di Consiglio UE, lo stesso Belgio ed altri Stati si sono riservati il diritto di ritiro unilaterale dal trattato. Secondo la Commissione europea, tuttavia, questo diritto sarebbe impossibile da far valere.

Insieme al CETA e alle condizioni imposte dal Belgio, il Consiglio UE ha approvato un documento interpretativo redatto dalla Commissione europea con lo scopo di fugare varie obiezioni al trattato espresse dagli Stati membri o dai loro parlamenti.

Non sono chiari i passi attraverso i quali l'UE potrebbe porre fine all'applicazione provvisoria del CETA, per la quale non è previsto un limite massimo di durata.

La teoria. Lo spinoso processo di ratifica

I capi di Stato e di governo, durante il summit europeo svoltosi nel luglio 2016, hanno stabilito che dal punto di vista giuridico il CETA è un accordo commerciale "misto", dal momento che contiene disposizioni relative ad aree non solo di competenza UE, ma anche relative alle competenze dei singoli Stati membri: è il caso, ad esempio, della clausola ISDS-ICS.

In quanto accordo "misto", il CETA potrà essere ratificato soltanto attraverso l'approvazione di tutti i parlamenti degli Stati UE.

L'approvazione dei parlamenti nazionali non è necessaria per i trattati commerciali "non-misti", cioè che toccano esclusivamente ambiti situati nelle competenze UE.

Attraverso l'allora ministro Calenda, l'Italia si è spesa per evitare al CETA il lungo e spinoso iter di ratifica proprio di un accordo "misto". Secondo lui, il trattato era troppo

importante per ritardarne l'applicazione o per rendere possibile il veto da parte di un parlamento nazionale. Negli anni precedenti si erano infatti detti contrari al CETA i parlamenti di Olanda, Irlanda e Vallonia.

L'escamotage pratico. Applicazione provvisoria a tempo indeterminato

Per ovviare ai prevedibili ostacoli posti dai parlamenti degli Stati UE, la Commissione europea ha proposto l'applicazione provvisoria a tempo indeterminato del CETA, per la quale sono sufficienti il voto a favore di Consiglio UE (necessaria l'unanimità) e del Parlamento europeo (maggioranza semplice), così da rimandare ad un imprecisato domani la pur sempre necessaria ratifica.

Neanche l'applicazione provvisoria, tuttavia, si è rivelata facile ed indolore. Gli ostacoli sono venuti dal Belgio, che è uno stato federale in cui la politica commerciale è materia condivisa fra Stato e Regioni.

All'interno del Belgio, i governi regionali di Vallonia, Vallonia-Bruxelles, Bruxelles nonché le commissioni della comunità francofona e della comunità di lingua tedesca hanno bloccato per un paio di settimane il sì al CETA da parte del governo belga in seno al Consiglio UE

L'UE è stata costretta a rimandare la cerimonia della firma del trattato insieme al Canada, che era prevista per giovedì 27 ottobre 2016 a Bruxelles e che si è svolta tre giorni più tardi.

La Vallonia (la regione francofona del Belgio) è stata la protagonista principale del "no" degli enti locali belgi che ha

La Vallonia è stata la principale protagonista del "no" degli enti locali belgi che ha inceppato il CETA. Si è riservata il diritto di non ratificarlo se esso conterrà la clausola ISDS-ICS nella versione attuale. Significa che l'applicazione della clausola è congelata in tutta l'UE

inceppato il CETA. Il parlamento vallone si era già detto da tempo contrario al CETA per una lunga serie di motivi, fra i quali la presenza nel trattato della clausola ISDS-ICS. Essi sono elencati in due documenti approvati nell'aprile e nell'ottobre del 2016.

Dopo riunioni a raffica richieste dalle istituzioni UE alle autorità valloni e dopo un dialogo intra-belga condotto a tamburo battente e fra enormi pressioni, la Vallonia ha permesso al governo federale belga di dire sì al CETA a condizione - in sostanza - che il trattato non esca mai dal limbo dell'applicazione provvisoria: significa che, salvo ripensamenti della Vallonia, la clausola ISDS-ICS non entrerà in vigore in tutta l'UE.

ICS e ratifica congelate. Le condizioni della Vallonia belga per il sì al CETA

Insieme al CETA, il Consiglio UE ha approvato un documento interpretativo del trattato ed una serie di condizioni relative all'applicazione provvisoria. Queste condizioni sono contenute nel documento che esprime le "dichiarazioni" degli Stati membri. L'Italia non ne ha inserito nessuna.

Alcune di queste "dichiarazioni" sono solo formali. Altre invece sono significative, a cominciare da quelle del Belgio. Esse rispecchiano le condizioni poste dalla Vallonia all'applicazione provvisoria del CETA. In dettaglio:

- I parlamenti regionali francofoni del Belgio si riservano il diritto di non ratificare il CETA se esso conterrà la clausola ISDS-ICS nella versione attuale. Significa che:
 - finché i parlamenti francofoni del Belgio non cambieranno idea, restano in freezer in tutta l'UE sia la ratifica sia di conseguenza la clausola ISDS-ICS
 - viene neutralizzato a tempo indeterminato il principale meccanismo - la possibilità di far causa allo Stato - attraverso il quale gli investitori canadesi nell'UE possono mettere i loro interessi al di sopra delle leggi adottate nel pubblico interesse
- Il Belgio si riserva il diritto di chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea se la clausola ISDS-ICS è compatibile con il diritto europeo. La richiesta è stata

poi presentata alla Corte nel settembre 2017. Secondo varie ONG l'incompatibilità esiste. In ogni caso, la clausola non potrà essere applicata durante l'attesa, presumibilmente lunga, della sentenza

- La Vallonia si riserva il diritto di applicare un meccanismo di salvaguardia per la sua agricoltura se essa verrà danneggiata dalle importazioni canadesi
- Il Belgio si riserva il diritto di ritirarsi unilateralmente in qualsiasi momento dall'applicazione provvisoria del CETA, dietro richiesta di una delle sue entità locali

Le impervie vie d'uscita dall'applicazione provvisoria del CETA

La possibilità che il Belgio si è riservato di ritirarsi dall'applicazione provvisoria del CETA costituisce un fatto inedito nel diritto dell'UE. L'attuazione di questa facoltà comporterebbe verosimilmente la cessazione del CETA.

Tuttavia, se si segue l'interpretazione espressa dalla Commissione europea, la possibilità del Belgio di ritirarsi dal CETA su richiesta di un suo ente locale, seppur scritta nero su bianco, non potrà essere utilizzata: così pure le "dichiarazioni" con le quali anche Polonia e Austria si sono riservate la possibilità di ritiro. Diverso, invece, il caso del "diritto di recesso" che la Germania si è riservato.

Secondo la Commissione europea, la dichiarazione numero 20 inserita dal Consiglio UE fra quelle che accompagnano l'approvazione del CETA comporta ferrei limiti al diritto di ritiro unilaterale dall'applicazione provvisoria. O almeno, così ha sostanzialmente spiegato un funzionario della Commissione europea ai parlamentari europei della commissione Commercio Internazionale nel novembre 2016.

La dichiarazione numero 20 specifica che l'applicazione provvisoria del CETA "può e deve terminare" se la ratifica del CETA viene definitivamente a cadere in seguito ad una sentenza di una Corte costituzionale o in seguito al completamento di "altri processi costituzionali".

Secondo quanto ha affermato il funzionario della Commissione europea ai parlamentari della commissione Commercio Internazionale, la dichiarazione numero 20 significa che l'UE può e deve mettersi in moto per uscire dal CETA, oltre che nel caso di una sentenza di una Corte costituzionale, esclusivamente nel caso di un definitivo e perdurante no alla ratifica da parte di uno dei parlamenti degli Stati membri.

Si deduce che le due uniche vie d'uscita dal CETA (il definitivo e perdurante no alla ratifica ed una sentenza di una Corte costituzionale) non hanno molto in comune con le "dichiarazioni" attraverso le quali alcuni Stati membri si sono riservati il diritto di ritiro unilaterale.

In materia di sentenze della Corte costituzionale, si attende ancora quella definitiva proposito della compatibilità del CETA con l'ordinamento nazionale tedesco.

Sempre in base a quanto affermato dal funzionario della Commissione europea di fronte alla commissione parlamentare Commercio Internazionale, non sono chiare le procedure che andrebbero seguite all'interno dell'UE per notificare al Canada la cessazione del trattato; queste procedure comunque prevedrebbero come minimo una decisione collettiva da parte del Consiglio UE. La decisione collettiva, si può aggiungere, non scatta automaticamente in seguito alla richiesta di uno Stato membro.

Il documento interpretativo nato per superare l'opposizione della Vallonia

La Commissione europea ed il Canada hanno messo a punto uno "strumento interpretativo comune", una sorta di dichiarazione congiunta che è stata approvata dal Consiglio UE insieme all'entrata in vigore provvisoria del CETA e alle condizioni che l'accompagnano.

Lo "strumento interpretativo comune" è nato con lo scopo di fornire chiarimenti del trattato tali da superare l'opposizione della Vallonia all'applicazione provvisoria del CETA.

La Commissione europea ed il comunicato stampa del Consiglio UE presentano lo "strumento interpretativo" come vincolante rispetto all'interpretazione del CETA e relativo a salvaguardia di agricoltura, ambiente e lavoro, servizi, diritto a legiferare.

Tuttavia, secondo l'analisi legale commissionata da varie ONG, lo "strumento interpretativo comune" non possiede la stessa rilevanza giuridica del trattato e non modifica una sola virgola del suo contenuto.

Per usare le parole dei Fiends of the Earth, la dichiarazione congiunta vale meno della carta su cui è scritta; secondo Greenpeace, ha il peso legale di un opuscolo pubblicitario.

La strada per la **ratifica**

L'approvazione del CETA da parte di Parlamento europeo e del Consiglio UE ha reso possibile, a partire dal 21 settembre 2017, l'applicazione provvisoria e a tempo indeterminato del trattato ad esclusione della clausola ISDS-ICS e poco altro. Per l'entrata in vigore definitiva e completa è necessaria la ratifica dei parlamenti del Canada e di tutti i 28 Stati UE.

Il Canada

Il Canada ha effettuato la ratifica del CETA con una legge approvata nel maggio 2017. In seguito ha ritoccato la legislazione nazionale in materia di farmaci e di appalti pubblici per renderla compatibile con il trattato.

Gli Stati UE

Il CETA è già stato ratificato da Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Gran Bretagna, Croazia, Lituania, Lettonia, Malta, Portogallo, Svezia.

Secondo la coalizione Stop TTIP, in alcuni Stati UE il CETA dovrà ricevere l'approvazione di più camere: fra gli Stati in cui la ratifica non è stata ancora effettuata, sono in questa situazione Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Austria, Polonia, Romania, Slovenia.

Un referendum sul CETA è ancora possibile in vari Stati dell'Unione Europea. Il "no" del Parlamento italiano alla ratifica del trattato aprirebbe scenari finora scarsamente esplorati dal diritto dell'UE

Inoltre, a certe condizioni, un referendum sul CETA è ancora possibile in Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Croazia, Olanda, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria. In particolare, il referendum può partire da un'iniziativa dei cittadini in Slovacchia, Ungheria ed Olanda.

L'Italia

La ratifica del CETA sembrava un mero atto formale che il Parlamento italiano avrebbe sbrigato prima della pausa estiva 2017. Il Governo Gentiloni ha approvato il disegno di legge per la ratifica del trattato il 24 maggio 2017 e l'esame è cominciato poco dopo in Senato ma si è ben presto arenato a causa della mobilitazione degli agricoltori, preoccupati per le conseguenze sull'agricoltura e per la scarsa tutela dei prodotti agroalimentari italiani a indicazione d'origine. Contro il CETA si sono inoltre schierati Regioni, Comuni e Comunità Montane, con il risultato che la ratifica è slittata a data da destinarsi.

Dopo le elezioni politiche 2018 si è insediato il Governo del Cambiamento, nel cui contratto non è contemplata la ratifica del CETA: nel capitolo dedicato all'Unione Europea si dice anzi che "per quel che riguarda CETA, MES-China, TTIP e trattati di medesima ispirazione ci opporremo agli aspetti che comportano un eccessivo affievolimento della tutela dei diritti dei cittadini, oltre a una lesione della corretta e sostenibile concorrenza sul mercato interno".

Soltanto pochi giorni più tardi, sia il vice primo ministro Di Maio sia il ministro dell'Agricoltura hanno annunciato che l'Italia non avrebbe ratificato il CETA.

Un "no" del Parlamento Italiano alla ratifica del CETA aprirebbe scenari finora scarsamente esplorati dal diritto dell'UE. Rispondendo ad un'interrogazione in proposito presentata da un europarlamentare francese, la commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmström, si è limitata a ripetere i termini dell'impervia via d'uscita dal CETA stabiliti dal Consiglio UE in sede di approvazione del trattato.



Il ruolo del Parlamento europeo



Lassemblea plenaria del Parlamento europeo ha approvato il CETA mercoledì 15 febbraio 2017. È stato questo l'ultimo atto necessario per permettere l'entrata in vigore provvisoria a tempo indeterminato di gran parte del trattato, senza attendere la successiva spinosa ratifica che rimane necessaria anche se è rimandata ad un indefinito orizzonte temporale.

Il CETA ha ricevuto 408 voti a favore e 254 contrari.

Le astensioni sono state 33. Si sono schierati per l'approvazione del trattato PPE (centrodestra), ECR (conservatori e riformisti), ALDE (liberali). Spaccati al proprio interno ma prevalentemente favorevoli al CETA gli S&D (centrosinistra). Contrari gli altri gruppi politici

Nel novembre 2016 il Parlamento europeo ha respinto la proposta, appoggiata anche dal M5S Europa, di consultare la Corte Europea di Giustizia per verificare la dubbia compatibilità del CETA con il diritto UE.

Come hanno votato gli eurodeputati italiani

La situazione, per quello che riguarda gli eurodeputati eletti in Italia, é quella riassunta qui di seguito. I nomi sono preceduti dal gruppo politico cui i parlamentari erano iscritti in quel momento al Parlamento Europeo e, fra parentesi, dal partito politico italiano per il quale sono stati eletti.

HANNO VOTATO A FAVORE DEL CETA

S&D (Partito Democratico): Goffredo Bettini, Simona Bonafè, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Roberto Gualtieri, Cécile Kyenge, Luigi Morgano, Pina Picierno, Gianni Pittella, David Sassoli, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli

PPE (UDC-Nuovo Centrodestra): Giovanni La Via, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini

PPE (Forza Italia): Lara Comi, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Pogliese, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Stefano Maullu

PPE (Sudtiroler Volkspartei): Herbert Dorfmann

ECR (Forza Italia): Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto

NON ISCRITTI: (Partito Democratico) Renato Soru

HANNO VOTATO CONTRO

EFDD (Movimento 5 Stelle): Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi,

Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

In seguito sono usciti dal M5S o si sono autosospesi David Borrelli, Daniela Aiuto e Marco Valli

ENF (Lega Nord): Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

S&D (Partito Democratico): Brando Benifei, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Antonio Panzeri, Daniele Viotti

GUE (Lista Tsipras): Eleonora Forenza, Curzio Maltese

Iscritti come indipendenti ad un gruppo politico nel Parlamento Europeo - S&D (Partito Democratico): Elly Schlein, Sergio Cofferati; **GUE (Lista Tsipras):** Barbara Spinelli; **Verdi (M5S):** Marco Affronte; **ENF (M5S):** Marco Zanni

SI SONO ASTENUTI

S&D (Partito Democratico): Elena Gentile

PPE (Forza Italia): Alberto Cirio

NON HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE

SD (Partito Democratico): Mercedes Bresso, Paolo De Castro, Enrico Gasbarra, Alessia Mosca, Massimo Paolucci

PPE (Forza Italia): Barbara Matera, Fulvio Martusciello

Antonio Tajani, eletto nelle liste di Forza Italia, era presente ma non ha partecipato al voto in qualità di presidente del Parlamento Europeo



È legale o no? L'Europarlamento non vuol sapere

Il 23 novembre 2016, mentre era agli inizi l'esame del CETA all'interno delle commissioni parlamentari, l'assemblea plenaria del Parlamento europeo ha respinto la richiesta avanzata da 89 eurodeputati di vari schieramenti, fra cui l'intero gruppo del EFDD - M5S Europa, di sollecitare il parere della Corte Europea di Giustizia a proposito della compatibilità fra il CETA e il diritto europeo. Risultato della votazione: 419 no, 250 sì e 22 astenuti.

Il Belgio tuttavia ha successivamente avanzato la medesima richiesta alla Corte, dal momento che questo impegno fa parte delle condizioni alle quali la Vallonia ha concesso al governo federale di dire di sì al CETA in seno al Consiglio UE. Non è possibile fare previsioni a proposito della data in cui sarà emessa la sentenza.

I dubbi sulla compatibilità fra diritto europeo e CETA nascono dal fatto che quest'ultimo contiene la clausola ISDS-ICS, che può ledere l'autonomia dell'ordinamento giuridico UE ed i poteri dei tribunali degli Stati membri.

Secondo vari pareri legali, CETA e diritto europeo sono fra loro incompatibili. A queste conclusioni giungono, fra gli altri, 101 docenti di legge, l'associazione europea dei magistrati, l'associazione tedesca dei magistrati, gli avvocati dell'associazione legale ambientalista Client Earth.

In un rapporto del 2013, la Commissione europea ha evidenziato l'incompatibilità fra la clausola ISDS (contenuta nel CETA col nome di ICS) ed il diritto europeo; in seguito tuttavia la Commissione europea ha giudicato il CETA compatibile con il diritto europeo ma non ha reso pubbliche le motivazioni.

Anche il servizio giuridico del Parlamento europeo, all'inizio del 2016, ha giudicato sulla scia dell'avviso della Commissione europea la clausola ICS-ISDS compatibile con il diritto europeo; gli avvocati di Client Earth hanno ribattuto punto su punto, convinti dell'esatto contrario.

Il CETA rispetta la volontà dell'Europarlamento?

Il Parlamento europeo è l'unica istituzione UE che rappresenta la diretta espressione della volontà dei cittadini ma non è stato direttamente coinvolto nei negoziati per il CETA. A parte il voto finale, ha preso posizione sul trattato una

volta sola, nel 2011, approvando le raccomandazioni alla Commissione europea per il negoziato. Tuttavia più recentemente - era il luglio 2015 - il Parlamento europeo ha approvato le sue raccomandazioni per i negoziati del TTIP, l'abortito trattato di libero scambio fra USA ed UE che sarebbe stato il "fratello" del CETA e che avrebbe avuto una struttura ad esso molto simile.

Nel 2016, alcuni eurodeputati S&D hanno incaricato Ferdi De Ville, professore associato dell'Università di Gent e specialista in politica commerciale europea, di analizzare la compatibilità del CETA con queste raccomandazioni.

Nel suo lavoro "In pursuit of a consistent European Parliament position on two transatlantic trade agreements", De Ville ha sintetizzato la coerenza fra le 33 raccomandazioni dell'europarlamento per il TTIP e testo del CETA attraverso un grafico con 3 soli bollini verdi (raccomandazione pienamente rispettata), 11 bollini gialli (in gran parte rispettata), 14 arancio (in gran parte disattesa) e 5 rossi (raccomandazione perlopiù completamente disattesa).

I cinque bollini rossi

Secondo l'analisi di De Ville, i cinque punti in cui il CETA non rispetta la volontà del Parlamento Europeo e che meritano pertanto il bollino rosso corrispondono a:

- **Clausola di salvaguardia.** Il Parlamento europeo ha chiesto che fosse possibile bloccare le importazioni qualora esse provocassero seri danni alla produzione nazionale, con particolare riguardo ai prodotti alimentari e ai settori (acciaio, prodotti chimici, materie prime) che comportano un grande impiego di energia e che sono a rischio di delocalizzazione in seguito alle norme UE per la riduzione delle emissioni di gas serra. Il CETA contiene solo una clausola di salvaguardia che può scattare per difendere la produzione agricola canadese: nulla per le produzioni UE.
- **Liberalizzazione dei servizi.** Il Parlamento europeo ha chiesto di indicare i servizi aperti agli investimenti (la cosiddetta lista positiva); al contrario, nel CETA sono indicati i servizi nei quali è precluso l'investimento del partner (lista negativa). La "lista negativa" rende difficile prevedere e regolare situazioni particolari e nuovi servizi che potrebbero venirsi a creare in futuro.
- **Lavoratori.** Il Parlamento europeo ha chiesto di estendere ai dipendenti delle società transatlantiche registrate in uno Stato UE la direttiva sul comitato

aziendale (riguarda le imprese di dimensioni comunitarie; i lavoratori hanno in sostanza il diritto di venire informati e consultati a proposito della vita aziendale). Nel CETA non ce n'è traccia.

- **Piccole e medie imprese.** Il Parlamento europeo ha chiesto che ad esse venisse dedicato un capitolo specifico del trattato. Il CETA non lo ha.
- **Sostituzione della clausola ISDS.** Il Parlamento europeo ha chiesto che fosse rimpiazzata con "un nuovo sistema per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, che sia soggetto ai principi e al controllo

democratici, nell'ambito del quale i possibili casi siano trattati in modo trasparente da giudici togati, nominati pubblicamente e indipendenti durante udienze pubbliche e che preveda un meccanismo di appello in grado di assicurare la coerenza delle sentenze e il rispetto della giurisdizione dei tribunali dell'Unione e degli Stati membri, e nell'ambito del quale gli interessi privati non possano compromettere gli obiettivi di interesse pubblico". Il sistema ICS inserito nel CETA al posto della clausola ISDS classica, secondo l'analisi che ne ha fatto De Ville, non possiede nessuna di queste caratteristiche.



BIBLIOGRAFIA

Il testo del trattato CETA è consultabile in inglese sul sito della Commissione Europea: <https://bit.ly/1uMnTss>; in italiano è consultabile su Eur Lex, il sito dell'Unione Europea che mette gratuitamente a disposizione tutta la legislazione UE: <https://bit.ly/2RmWHm9>

Nell'edizione sul web del WikiCETA (<https://www.dario-tamburrano.it/wikiceta>) il testo è corredato da note che citano puntualmente e linkano, di volta in volta, tutte le fonti: centinaia di fonti. Sono costituite soprattutto da documenti dell'Unione Europea, del Governo canadese e di altre istituzioni; da analisi indipendenti del trattato e studi di impatto; e da alcuni articoli delle testate internazionali d'informazione.

Questa bibliografia è limitata agli studi di impatto e alle analisi indipendenti.

Studi di impatto

"Assessing the costs and benefits of a closer EU-Canada economic partnership. A joint study by the European Commission and the Government of Canada", 2008, <https://bit.ly/2r8cLYZ>

Development Solutions, "EU-Canada SIA final report", 2011, <https://bit.ly/29KJeEe>

Raza W *et al.*, "Assess CETA: assessing the claimed benefits of the EU-Canada trade agreement (CETA)", 2016, <https://bit.ly/2RBhS44>

Kohler R *et al.*, "CETA without blinders: how cutting 'trade costs and more will cause unemployment, inequality and welfare losses", 2016, <https://bit.ly/2cgo8vv>

Analisi del trattato

The European Consumer Organization *et al.*, "Joint analysis of CETA'S Investment Court System (ICS)", 2016, <https://bit.ly/2rjnioI>

Canadian Centre for Policy Alternative, "Making sense of CETA. 2nd edition", 2016, <https://bit.ly/2dxnuYt>

Canadian Centre for Policy Alternatives, "Making sense of the CETA. An analysis of the final text of the Canada-European Union comprehensive economic and trade agreement", 2014, <https://bit.ly/2QtAfuk>

(L'analisi è effettuata sulla versione 2014 del CETA, prima che la clausola ISDS classica fosse sostituita con la clausola

ICS. Ha perso validità la parte dedicata alla clausola ISDS: non però tutto il resto)

Centre for European Policy Studies, "CETA's signature: 38 statements, a joint interpretative instrument and an uncertain future", 2016, <https://bit.ly/2f4bj7W>

Client Earth, "Legality of investor state dispute settlement under EU law", 2015, <https://bit.ly/2AKXohY>

Client Earth, "Legal briefing. EP legal service opinion on ICS in CETA", 2016, <https://bit.ly/2BNFPzp>

The Council of Canadians, "Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-UE Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)", 2016, <https://bit.ly/2U6LSGF>

De Ville, F., "In pursuit of a consistent European Parliament position on two transatlantic trade agreements", 2016, <https://bit.ly/2zETInt>

Friends of the Earth Europe, "CETA declaration not worth the paper it is written on", 2016, <https://bit.ly/2dB24vk>

Meyer-Ohlendort N., "Regulatory cooperation under CETA: implications for environmental policies", 2016 <https://bit.ly/2Pg2IEP>

House of Commons Library, "CETA: the EU-Canada free trade agreement", 2018, <https://bit.ly/2c7dGHO>

International Institute for Sustainable Development, "Is ISDS in EU Trade Agreements Legal under EU Law?", 2016, <https://bit.ly/2BMZ4JF>

Stoll P.T. *et al.* "The planned regulatory cooperation between the European Union and Canada and the USA according to the CETA and TTIP drafts. Legal opinion commissioned by the Chamber of Labour, Vienna", 2015, <https://bit.ly/2Rrl3ep>

Seattle to Brussels Network *et al.* "Joint Interpretative Declaration on CETA. Unpacking the 'clarifications' on investment protection", 2016, <https://bit.ly/2d5kPcK>

"Statement of the European Association of Judges (EAJ) on the proposal of the European Commission on a new Investment Court System", 2015, <https://bit.ly/20llylQ>

Tutti gli url sono stati consultati per l'ultima volta il 30 novembre 2018



www.efddgroup.eu

www.efdd-m5europa.com